

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2014, n. Z00001

**Società Lazio Ambiente Spa- Prosecuzione attività di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.**

OGGETTO: Società Lazio Ambiente Spa– Prosecuzione attività di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni e in particolare l'art. 63 comma 3, sul potere di ordinanza del Presidente della Giunta Regionale *“per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza nei casi espressamente prevista dalla legge”*;

**VISTA** la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 18 aprile 2008 (Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 755 del 24 ottobre 2008 (Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 17 aprile 2009 (Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico);

**VISTO** il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del DM 03 agosto 2005);

**VISTA** la Circolare 6 agosto 2013 del Ministero per la tutela dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, che, dichiarata esaurita ogni "*...efficacia della circolare del Ministero dell'ambiente U. prot.GAB 2009-0014963 del 30.6.2009*", ha precisato che "*le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia*", e considerato che la medesima circolare ha chiarito che "*al fine di rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente, si rende necessario ribadire, con l'urgenza del caso, la necessità di dare piena attuazione al programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica previsto dall'art.5 del D.Lgs 36/2003 e di incentivare la raccolta differenziata*", ed infine ha sottolineato che "*...entro il 2015, come stabilito dall'art.181, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per la carta [e cartone], metalli, plastica e vetro, e, ove possibile, per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi comunitari entro il 2020.*" ;

**VISTO** l'art.4, comma 2 Decreto legge 30 dicembre 2013 n.151 per contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata»;

**VISTO** che la crisi in atto per la gestione dei RSU nel territorio di Roma Capitale si sta ripercuotendo sull'intero territorio regionale, e che per quanto riguarda gli impianti TMB ricadenti nel bacino di Roma Capitale, Ciampino, Fiumicino e Stato città del Vaticano, l'A.M.A. Spa con nota prot. N.64/U del 2.1.2014 ha evidenziato che la capacità autorizzata è, allo stato attuale, completamente saturata dal bacino medesimo, ma sufficiente a trattare tutti i rifiuti del bacino dell'ATO di Roma, per cui le eventuali criticità dei bacini contermini non possono trovare soluzione, sia pure temporanea, nei richiamati impianti TMB; comunque dal 1° ottobre 2013 la discarica di Malagrotta ha cessato le attività di smaltimento e per le iniziative dell'AMA spa, gli scarti degli impianti di trattamento stanno trovando collocazione fuori dalla Regione Lazio, in impianti operativi in altre Regioni;

**VISTO** che si è proceduto a comunicare ad AMA S.p.A. (nota prot. GR51511 del 28 gennaio 2014), che dal 7 gennaio non avevano più titolo ad utilizzare gli impianti esterni al proprio ATO, stante l'accertata autosufficienza, in modo che i surplus impiantistici dei citati impianti di Albano, Viterbo e Colfelice, nonché degli altri

impianti presenti nel territorio della regione Lazio sarebbero stati prioritariamente dedicati al corretto trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni della Provincia di Roma appartenenti all'ATO Roma;

**VISTO** che dal 31 gennaio 2014 non è più possibile conferire i rifiuti presso la discarica di Cupinoro nel Comune di Bracciano e che i 25 Enti Locali afferenti a tale bacino, ai sensi dell'art. 182 bis – Principi di autosufficienza e prossimità – del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., così come ribadito dalla legislazione europea e nazionale, hanno trovato trattamento e abbancamento presso gli altri impianti presenti anche negli ATO limitrofi;

**VISTO** che dal 13 febbraio 2014 non è più possibile conferire i rifiuti presso la discarica dell'Inviolata nel Comune di Guidonia e che i 49 Enti Locali afferenti a tale bacino, ai sensi dell'art. 182 bis – Principi di autosufficienza e prossimità – del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come ribadito dalla legislazione europea e nazionale, hanno trovato trattamento e abbancamento presso gli altri impianti presenti anche negli ATO limitrofi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni anche nello specifico riferimento dell'art. 208, comma 15;

**VISTO** l'art. 191, comma 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina l'esercizio dei poteri anche regionali in materia di Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi, stabilendo che *"...qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente."* ;

**VISTO** l'art. 191, comma 3, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a termine del quale le ordinanze di cui al comma 1 *"...sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali."*;

**VISTA** la corrispondenza intercorsa con la Società Lazio Ambiente Spa (prot. 1078/2014/128-2 del 06.02.2014 e prot. 1078/2014/128-5 del 10.02.2014) con la quale la Società stessa chiedeva alla Regione Lazio di predisporre una Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/2006, di deroga alle modalità del trattamento per 180 gg., *"viste le situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nei rispettivi territori municipali"*, e poiché *"una interruzione repentina del servizio e conseguentemente del flusso di conferimento da parte dei citati Comuni di*

*bacino a Colle Fagiolaria comporterebbe per i cittadini, oltre all'evidente disagio, grave pregiudizio per l'igiene collettiva, con conseguenti ricadute ambientali locali, per la salute e per l'ordine pubblico", invitando "I Signori Sindaci a promuovere al massimo presso la propria comunità il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata per ridurre al minimo la quantità di produzione di indifferenziato";*

**VISTO** gli incontri tenutosi presso la Regione Lazio, il 7, 17, e 20 febbraio nei quali veniva comunicato alla Società Lazio Ambiente Spa, che non era intendimento della Regione predisporre Ordinanze di deroga alle modalità di trattamento e di conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati;

**VISTO** la domanda di autorizzazione presentata dalla Società Lazio Ambiente Spa, prot. 1456/2014/128-9 del 17.02.2014 e integrata il 18 febbraio con prot. 1531/2014/128-10, in relazione alle attività di pretrattamento RSU nella discarica di Colle Fagiolaria, con la quale venivano presentate quattro soluzioni possibili;

**VISTA** la riunione tenutasi presso la Regione Lazio il 20 febbraio a seguito della nota inviata dalla Società Lazio Ambiente Spa prot. 1653/2014/128-11, nella quale si chiedeva l'autorizzazione ad utilizzare un impianto mobile corrispondente alle caratteristiche merceologiche di cui all'autorizzazione della Regione Abruzzo D. n.DN3/182 del 12.12.2007 per il trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (CER 20.03.01 17.0.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.08, 17.09.04, 19.13.02, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38, 20.02.01, 20.03.07, 03.03.01);

**VISTA** la domanda di autorizzazione presentata dalla Società Lazio Ambiente Spa il 22 febbraio 2014, prot. 1657/2014/128 -12 in relazione al trattamento dei rifiuti della famiglia CER 20, per espletare, mediante l'utilizzo dell'impianto mobile di cui all'autorizzazione della Regione Abruzzo D. n.DN3/182 del 12.12.2007, una campagna di triturazione e vagliatura della durata massima di mesi sei con inizio dal decimo giorno successivo all'atto autorizzativo, e **PRESO ATTO** che per l'operatività dell'impianto mobile di cui sopra occorre, secondo la Società Lazio Ambiente Spa un periodo di dieci giorni;

**VISTO** che la Società Lazio Ambiente spa ha richiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione dell'impianto mobile "*per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del 1° stralcio funzionale del TBM, di cui al progetto già in fase di rilascio di autorizzazione*", e che la Società Lazio Ambiente Spa rappresenta inoltre:

a) di prevedere di trattare circa 310 tonn/g, per sei giorni alla settimana per un totale presunto, stimato in 48.350 tonnellate di RSU della famiglia CER 20, provenienti dal bacino di 29 Comuni conferenti in località Colle Fagiolaria di Colleferro;

b) che il trattamento consiste nella selezione dei rifiuti per la produzione di circa 60/65% di sopravaglio secco (CER.19.12.12 secco) il 35/40% circa di sottovaglio umido (CER 19.12.12 umido) ed 3-5% circa di metalli (CER 19.05.02);

c) che, per l'effetto, mentre la frazione di sopravaglio secco verrà abbancata – con conseguente previsto miglioramento dell'attuale situazione ambientale- nella discarica stessa con le modalità già oggetto di precedente autorizzazione, invece il sottovaglio umido (nella percentuale 35-40% di cui al precedente p. b) sarà avviato a trattamento in appositi impianti individuati dalla Società Lazio Ambiente, con conseguente miglioramento della situazione attuale ambientale;

d) che *“alla luce delle emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti emerse in questi giorni, conseguenti alla impossibilità di ricezione da parte di impianti circostanti nella Regione Lazio, appare necessario ed ineludibile, al fine della salvaguardia della salute pubblica e dell'igiene ambientale, poter continuare a conferire per almeno 10 giorni i rifiuti indifferenziati presso la discarica di Colle Fagiolaro. Come è evidente l'alternativa sarebbe l'accumulo dei rifiuti nelle strade dei 29 Comuni del bacino, con possibili riflessi di ordine pubblico.”*;

**PREMESSO** che

- la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti nella Regione risente delle gravi carenze del Piano Regionale dei Rifiuti 2011-2017 – per il quale pende innanzi al Consiglio di Stato appello avverso l'annullamento disposto dalla sentenza del TAR Lazio 9.1.2013 n.121, e precisato che il Consiglio di Stato, Sez. V con Ordinanza 16 aprile 2013 n.1358/2013 ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla Regione Lazio e per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata;
- il pieno rispetto dei principi di programmazione, di prossimità e di autosufficienza da parte dei Servizi pubblici di gestione dei RSU si pone come dovere prioritario per i livelli amministrativi e gestionali dei RSU, nonché come dovere civico di una partecipazione informata della comunità regionale, a tutela della salute pubblica, dell'igiene pubblica, della tutela dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee quali componenti essenziali del patrimonio ambientale;
- le criticità del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 18 gennaio 2012, per il periodo 2011-2017, pongono alla Regione, alle Province ed ai Comuni una indifferibile sfida ed in tal senso la Regione Lazio si è già attivata per emendare tale strumento di pianificazione;
- la Regione ritiene essenziale il previo trattamento dei RSU e per tanto, fin dall'aprile 2013 con un insieme di atti di organizzazione e razionalizzazione è stato garantito l'avvio a trattamento di tutti i rifiuti indifferenziati del Comune di Roma Capitale;
- la Regione dall'agosto 2013 con un insieme di atti di organizzazione e razionalizzazione ha garantito l'avvio a trattamento di tutti i rifiuti indifferenziati del bacino di Frosinone, in seguito di quello di Latina ed infine, di quelli localizzati nella Provincia di Roma;

**CONSIDERATO** che per il periodo di dieci giorni che si stima necessario per l'entrata in funzione del richiamato impianto mobile, assume concretezza il rischio di interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti e la possibile insorgenza di gravi

criticità ambientali e igienico-sanitarie nel bacino servito dagli impianti gestiti dalla Società Lazio ambiente spa;

**CONSIDERATO** che, al fine di valutare la necessità di intervenire applicando la normativa prevista dall'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, nel corso dell'istruttoria del preavviso della presentazione la domanda di autorizzazione si è immediatamente proceduto ad acquisire la documentazione tecnica dell'impianto mobile;

**CONSIDERATO** che non tutti i Comuni afferenti il bacino della discarica in questione hanno completato le procedure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di legge relativi alla raccolta differenziata, necessarie anche per la riduzione del quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica;

**CONSIDERATO** che la presente autorizzazione non prevede alcuna deroga per i Comuni del Bacino afferente all'impianto gestito dalla Società Lazio Ambiente, che ancora non abbiano raggiunto gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata dall'obbligo ex lege di attivare le procedure volte all'avvio della raccolta differenziata porta a porta e, in caso di motivata impossibilità di tipo tecnico, economico e ambientale, di avviare almeno la raccolta differenziata della parte biodegradabile dei rifiuti, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, alla competente struttura della Regione Lazio, al fine della promozione delle iniziative di cui all'articolo 191, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che:

- la Società Lazio Ambiente spa ha presentato nell'ottobre dell'anno 2011 l'istanza di rinnovo dell'AIA per la discarica di Colle Fagiolara;
- la conferenza conclusiva dei servizi si è svolta l'11 febbraio 2012 con esito positivo;
- la Società Lazio Ambiente spa con determinazione n.A06260 del 1 agosto 2013 risulta titolare a seguito di voltura del decreto commissariale n. 33 del 5/04/2007;
- nella discarica di Colle Fagiolara sono presenti le fasi di triturazione e deferrizzazione;
- la Società Lazio Ambiente spa ha presentato istanza di variante all'AIA per l'inserimento dell'attività di vagliatura dei RU e la Regione Lazio ha avviato l'istruttoria per tale variante;
- la Società Lazio Ambiente spa ha presentato istanza per la realizzazione di un TMB e la Regione Lazio ha avviato l'istruttoria per tale variante e si è in attesa del pronunciamento VIA;
- la Società Lazio Ambiente spa ha comunicato che dopo l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto TMB, a servizio della discarica in questione, sono necessari 150 giorni per la messa in funzione del primo stralcio funzionale;

**PRESO ATTO** che, nell'immediato, nelle more del completamento dell'iter istruttorio relativo all'istanza del rinnovo/riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, non sono praticabili soluzioni sostenibili di smaltimento diverse rispetto a quelle individuate con la presente ordinanza e che l'eventuale blocco dei conferimenti in discarica, prima dell'entrata in funzione dell'impianto mobile, in maniera inderogabile entro 10 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza, determinerebbe gravi rischi per l'ambiente e per la salute dei cittadini;

**RITENUTO** dunque, di dover disporre la prosecuzione dello smaltimento esclusivamente per il periodo di cui al presente dispositivo, al fine di consentire il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai comuni del bacino di riferimento;

**RITENUTO** necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di conferimento nella discarica in questione dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni;

**RITENUTO** che si stia verificando una situazione eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto finora illustrato in premessa, che la situazione in relazione alla quale si provvede integri, obiettivamente, gli estremi della necessità e dell'urgenza;

**TENUTO CONTO** del richiesto parere dell'organo tecnico ARPA Lazio, trasmesso con nota prot. 0014054 del 25/02/2014 - per gli effetti di cui all'art.191, comma 3 Decreto Legislativo n.152 del 2006 – nell'ambito nel quale l'ARPA Lazio si è espressa con specifico riferimento alle conseguenze ambientali derivanti dalla richiesta autorizzazione , evidenziando ... *“che in via generale, ogni modalità di trattamento di rifiuti prima del loro conferimento in discarica è da ritenersi positivo rispetto alla prassi del conferimento del tal quale seppure sottoposto a semplice pretrattamento. Va tuttavia evidenziato che sulla base delle indicazioni fornita dal Ministero dell'Ambiente con circolare 06.08.2013 a firma del ministro Orlando “in merito alla definizione di “trattamento” (di cui alla precedente lettera a), alla data del 1° giugno 2012, la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE”. Ribadendo poi il parere motivato della Commissione Europea si evidenzia che “... un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che*

*non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umane...". Per quanto sopra riportato in via generale, ed alla luce della necessità di rispondere ad obblighi di legge e di maggior tutela ambientale, in attesa dell'autorizzazione e dell'entrata in funzione del previsto impianto stabile di TMB, il ricorso in astratto alla modalità di gestione ex art. 208, comma 15 del TUA, in presenza di autorizzazione definitiva rilasciata dalla competente Regione all'esercizio di impianto, appare possibile;*

**TENUTO CONTO** delle indicazioni sulle modalità gestionali riportate nel parere tecnico ARPA Lazio, a mente delle le quali è necessario che:

- *l'esercizio del potere, anche derogatorio, riguardi modalità procedurali ovvero tecniche che non compromettano, nella concreta gestione dell'impianto e della campagna, gli essenziali presidi posti a tutela dell'ambiente adottando, comunque, opportune cautele ed accorgimenti;*
- *siano individuati i flussi in entrata ed in uscita di rifiuti, e relativi codice CER, ed il preciso instradamento verso impianti noti ed autorizzati per il successivo smaltimento/trattamento/recupero tenendo con anche conto di quanto indicato nel parere del MATTM – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche a firma del direttore Avv. Pernice prot. 00201000 del 1/03/2013 TRI-VI in risposta a quesito posto dalla Giunta Regionale Abruzzo su materia attinente”;*
- *dette operazioni siano in linea in particolare con le disposizioni in materia di stabilizzazione della frazione organica come dalla circolare MATTM già richiamata, prevedano adeguate operazioni di qualifica dei rifiuti in uscita e gestite con le modalità di documentazione e tracciabilità previste dalla legge;*
- *siano massimizzate le percentuali di separazione di tutti i flussi distinguibili con la sistemazione impiantistica proposta;*
- *le caratteristiche d'impianto e le modalità gestionali attuate consentano un avvio a stabilizzazione della frazione organica in misura significativa stimata non inferiore al 40/45% del RSU;*
- *siano rispettate le eventuali prescrizioni poste dalla Regione autorizzante l'impianto, e ove esse non siano compatibili con il regime di cui all'art. 191 TUA nella fase di avvio della campagna, ne sia data espressa e motivata deroga ed i tempi eventualmente necessari al loro esatto adempimento;*
- *la Società istante avvii un regolare procedura per la campagna di trattamento ex art. 208 comma 5 del D.Lgs 152/06 e DGR Lazio n. 19 del 10.01.2006;*

**TENUTO CONTO** delle prescrizioni riportate nel parere tecnico ARPA Lazio, secondo cui:

- *l'impianto mobile risulta autorizzato per una potenzialità massima di 30.000 ton/anno, pertanto nella definizione dei quantitativi ammessi a trattamento per*

*la campagna dovrà tenersi conto di detto limite anche in funzione della durata della campagna che si andrà ad autorizzare nonché ai quantitativi già trattati in corso d'anno riferiti a campagne effettuate in altre regioni;*

- *l'impianto risulta autorizzato a ricevere rifiuti con CER 200301 (oltre a 200307, 200201, 200138) e quindi possono essere ammessi a trattamento solo questi e non già tutti i rifiuti appartenenti alla classe 20;*

**CONSIDERATO** pertanto, coerentemente con il parere di ARPA Lazio, di poter ammettere a trattamento, in questa fase esclusivamente rifiuti con codice CER 200301, (oltre a 200307, 200201, 200138 se già autorizzati), per una potenzialità massima di 30.000 ton/anno;

### **ORDINA**

1) Si autorizza la Società Lazio Ambiente spa, in applicazione dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

a) ad espletare la campagna di triturazione e vagliatura mediante utilizzo di un impianto mobile esistente ed autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006, corrispondente alle caratteristiche tecniche e merceologiche di cui alla sopra richiamata autorizzazione della Regione Abruzzo, per la durata massima di mesi sei decorrenti dal decimo giorno successivo al presente atto autorizzativo, al fine di avviare a trattamento il sottovaglio umido dei RSU raccolti nei 29 Comuni del bacino in misura stimata non inferiore al 40/45%, in appositi impianti individuati dalla Società Lazio Ambiente, con conseguente miglioramento della situazione attuale ambientale, con la deroga dei soli limiti dei procedimenti e dei subprocedimenti per la determinazioni sulla domanda di autorizzazione dell'impianto mobile;

b) ad ammettere a trattamento, in questa fase esclusivamente rifiuti con codice CER 200301, (oltre a 200307, 200201, 200138 se già autorizzati), per una potenzialità massima di 30.000 ton/anno;

c) di prendere atto dell'abbancamento del sopravaglio dei RSU (frazione secca) nell'invaso di scarica attualmente in coltivazione, ai sensi della proroga di cui all'articolo 10 comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150;

d) ad accettare e smaltire, ai sensi del D.lgs. 36/03 e delle successive modificazioni e integrazioni – anche in deroga, per i richiesti dieci giorni, delle disposizioni di cui all'art.7, c.3, lett. a) D. Lgs 36 del 2003 - sull'invaso attualmente in coltivazione, i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, indifferenziati, provenienti dai 29 Comuni del bacino. L'autorizzazione in deroga prevede il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata;

e) ad avviare una regolare procedura per la campagna di trattamento ex art. 208 comma 5 del D.Lgs 152/06 e DGR Lazio n. 19 del 10.01.2006;

f) a prendere atto del programma aggiornato, con cadenza mensile, dei lavori di realizzazione del costruendo impianto di TMB gestito dalla Società Lazio Ambiente spa a servizio della discarica;

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di Legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, all'ARPA Lazio Sez. Roma, alla Provincia di Roma, al Comune di Colferro, alla Società Lazio Ambiente Spa;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti